

INFORMATIVA D. Lgs 24/2023

Con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 il Governo ha provveduto a recepire la Direttiva UE 2019/1937, recante disposizioni inerenti alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Come la Società ha adempiuto ai nuovi obblighi?

Predisponendo adeguato Canale Interno, che consente l'inoltro di segnalazione delle violazioni rilevanti per via scritta od orale e nominando, quale Responsabile del Canale interno di Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza.

Chi può inoltrare una segnalazione?

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, per quanto afferisce al settore privato, sono abilitati ad inoltrare segnalazioni tramite il Canale Interno all'uopo predisposto dalla Società:

- i lavoratori subordinati, ivi compresi coloro il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'art. 54-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, anche se non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Quali sono le violazioni segnalabili?

In considerazione delle dimensioni e della natura privata della Società le violazioni che possono essere segnalate tramite i canali messi a disposizione sono esclusivamente le seguenti:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello organizzativo della Società, se adottato, che non rientrino nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3. atti od omissioni lesivi degli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), specificati nel diritto derivato pertinente dell'UE;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come indicati all'art. 26, Par. 2 TFUE ("Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati"), comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza ed aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Come è possibile inoltrare una segnalazione?

1. Attraverso il Canale interno di segnalazione predisposto dalla Società. In particolare, attraverso il canale telematico "Whistleblowing Portal" e raggiungibile dai soggetti legittimati ad inoltrare una segnalazione tramite il sito internet della Società all'indirizzo: www.gruppoets.com

Quali forme di tutela sono riconosciute alla persona segnalante?

La persona autrice di una segnalazione, qualora ricorrano i presupposti, ha diritto al riconoscimento delle forme di protezione previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24. In particolare, l'autore della segnalazione è protetto da ogni forma di atto discriminatorio e/o ritorsivo che la Società o soggetti afferenti alla medesima dovessero eventualmente adottare nei suoi confronti quale "punizione" per aver segnalato la violazione di cui sia venuto a conoscenza.

Inoltre, il segnalante avrà il diritto di ricevere, da parte dei Responsabili dei Canali di segnalazione, tutte le informazioni inerenti alle modalità di fruizione dei canali, come anche quelle inerenti alle tutele riconosciute dalla legge in favore del soggetto segnalante.

Le misure di protezione si applicano solo all'autore della segnalazione?

No, la legge prevede che le misure di protezione siano estese ai soggetti di seguito elencati:

1. i c.d. "facilitatori", ossia coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, che operino all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza debba essere mantenuta riservata;
2. alle persone operanti nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante/denunciante e che siano legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. ai colleghi di lavoro della persona segnalante/denunciante che operino nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che abbiano con detta persona un rapporto abituale e corrente;
4. agli enti di proprietà della persona segnalante/denunciante o per i quali detta persona lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

Iter di segnalazione ed esiti della stessa

I soggetti Responsabili del Canale di segnalazione devono dare un riscontro circa l'effettiva presa in carico della segnalazione all'autore, entro massimo **sette** giorni dalla ricezione della segnalazione. La fase di valutazione della segnalazione prevede un riscontro al segnalante non oltre **mesi tre** (a decorrere dai sette giorni previsti per l'avviso di presa in carico).

La segnalazione ricevuta dai Responsabili del canale può avere due possibili esiti: l'archiviazione o il proseguimento delle indagini.

L'archiviazione

I Responsabili possono ritenere di archiviare la segnalazione per ragioni di inammissibilità e altresì per infondatezza, anche qualora la stessa risulti essere poco chiara, indefinita, priva degli adeguati elementi circostanziali e il tentativo di richiedere ulteriori precisazioni all'autore della segnalazione sia stato improduttivo o privo di qualsiasi riscontro.

Proseguimento delle indagini

Alternativamente, qualora i Responsabili abbiano ritenuto ammissibile la segnalazione, si procede ad una valutazione circa la sua fondatezza. A questo punto, i Responsabili svolgono i necessari approfondimenti e conducono le attività di indagine.

In tale seconda ipotesi il Report di conclusione del processo di segnalazione è inviato al Presidente del Consiglio di amministrazione per l'attuazione delle necessarie azioni; verrà quindi fornito un riscontro al segnalante.

La segnalazione manifestamente falsa, pretestuosa od inoltrata in mala fede, sarà archiviata. Laddove il segnalante sia noto, la Società provvede anche ad applicare allo stesso una sanzione disciplinare tra quelle previste nel Modello 231.